



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
da sovraindebitamento
dell'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COMO

RELAZIONE
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

sul Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto
ai sensi degli artt. 66, 67 e segg. del D. Lgs n. 14/2019 (CCII)

Via Alessandro Volta, 3 – 22100 COMO

mail: occ.como@gmail.com - p.e.c. occ.como@legalmail.it

Numero di iscrizione al Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento: 111

Partita IVA 03706470139



INDICE

1. Premessa
2. Dati anagrafici dei debitori e composizione del nucleo familiare
3. Le attività di ausilio al debitore svolte dall'OCC (art. 67 CCII)
4. Procedura familiare (art. 66 CCII)
5. La verifica dei presupposti di ammissibilità
 - a) I requisiti soggettivi (art. 69 CCII)
 - b) I requisiti oggettivi (art. 67, comma 2, CCII)
6. Le cause dell'indebitamento (art. 68, comma 2, lettera a, CCII)
7. La diligenza del debitore (art. 68, comma 2, lettera a, CCII)
8. Le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte e la solvibilità attuale del debitore (art. 68, comma 2, lettera b, CCII)
9. Completezza e l'attendibilità della documentazione a corredo (art. 68, comma 2, lettera c, CCII)
10. Indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lettera d, CCII)
11. La valutazione del merito creditizio del debitore da parte dei finanziatori (art. 68, comma 3, CCII)
12. Notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali (art. 68, comma 4, CCII)
13. Sintesi della situazione patrimoniale e reddituale del debitore
14. La solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni e l'esistenza di suoi atti impugnati dai creditori
15. Sintesi del piano del consumatore proposto
16. Convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione (art. 70, comma 9, CCII)
17. La fattibilità del piano del consumatore proposto (art. 70, comma 7, CCII)



1. Premessa

I signori

– **Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg** (cognome) **Amila Nishantha** (nome), sesso M, nato il 05.08.1977 a Negombo (Sri Lanka – LKA), avente codice fiscale PPHMNS77M05Z209J, di cittadinanza srilankése (anche detta cingalese), carta d'identità n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] il [REDACTED] con scadenza al [REDACTED]; permesso di soggiorno [REDACTED] rilasciato dalla Questura di Como in data [REDACTED];

– **Ponnamperumage Fernando** (cognome) **Suchitra Nishadi Priyadharshanie** (nome), sesso F, nata il 16.08.1980 a Negombo (Sri Lanka – LKA), avente codice fiscale PNNST80M56Z209Q, di cittadinanza srilankése (anche detta cingalese), carta d'identità n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] il [REDACTED] con scadenza al [REDACTED]; permesso di soggiorno [REDACTED] rilasciato dalla Questura di Como il [REDACTED];

– coniugati per effetto di matrimonio contratto in Sri Lanka in data [REDACTED] legalizzato dall'Ambasciata d'Italia Colombo in data [REDACTED] n. reg. [REDACTED];

– entrambi residenti in [REDACTED] alla Via [REDACTED];

– domiciliati presso l'avv. Francesca Acquati (codice fiscale CQTFNC84L66L667D) con studio in Como, via G.B. Grassi n. 16, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec francesca.acquati@como.pecavvocati.it;

si sono rivolti all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como (di seguito indicato OCC), presentando istanza per la nomina del Gestore della crisi.

L'OCC ha rubricato il procedimento riguardante i suddetti signori con il n. **4/2024 Sovr.** e successivamente, con lettera del 11.03.2024 prot. n. U0000033 (**Allegato 1**) trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., ha nominato Gestore della Crisi (anche GdC) il sottoscritto dott. Danilo D'Amico (di seguito indicato GdC), nato a Teramo (TE) il 9 marzo 1962, residente a Mariano Comense (CO) alla Via G. Amendola n. 10, con studio in Cantù (CO) Viale Madonna n. 11 – Tel +39 031 5476679 Fax +39 031 5472134, e-mail dandamic@tiscali.it damico@rtp-studio.it damico@pec.rtp-



studio.it, iscritto al N. 456A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como, N. 91841 del Registro dei revisori legali, iscritto al N. 1694 dell'Albo degli amministratori giudiziari – sezione esperti in gestione aziendale, iscritto nell'Elenco dei Consulenti Tecnici Giudiziari del Tribunale di Como, con codice fiscale DMC DNL 62C09 L103P e Partita IVA 02291230130.

La nomina si è perfezionata con l'accettazione e la dichiarazione di possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico del 26.03.2024 del GdC (**Allegato 2**), trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., unitamente alla comunicazione all'OCC dei dati significativi e del nulla osta alla predisposizione del preventivo.

Con lettera del 17.04.2024 prot. n. U0000056 trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., il suddetto OCC ha trasmesso al legale dei debitori, e per conoscenza al GdC, il preventivo del compenso e delle spese, accettato dalla debitrice che ne ha pagato la quota del 30% con pagamento PagoPA del 17.04.2024.

Con p.e.c. del 03.05.2024 l'OCC ha comunicato al GdC l'accettazione del preventivo del compenso e delle spese da parte della debitrice.

Dunque, il GdC ha avviato la fase preliminare di ricostruzione e analisi della situazione economica e patrimoniale e dell'esposizione debitoria, effettuando analisi dei dati, degli elementi e dei documenti forniti dal legale della debitrice e procurandosi documentazione direttamente presso alcuni creditori ed enti, come riportato nel seguente paragrafo 3.

2. Dati anagrafici dei debitori e composizione del nucleo familiare

I debitori sono i signori **Appuhamy Jayakodi Mudiyanse** (cognome) **Amila Nishantha** (nome) e **Ponnamperumage Fernando** (cognome) **Suchitra Nishadi Priyadharshanie** (nome), come sopra identificati, entrambi residenti in [REDACTED] alla Via [REDACTED], che agiscono anche nell'interesse dei propri figli minori

– [REDACTED] (cognome) [REDACTED] (nome), sesso [REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED] in Italia, avente codice fiscale [REDACTED] di cittadinanza [REDACTED], carta d'identità n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] il [REDACTED] con scadenza al [REDACTED];



permesso di soggiorno n. [REDACTED] rilasciato dalla questura di Como con scadenza [REDACTED];
– [REDACTED] (cognome) [REDACTED] (nome), sesso [REDACTED], nat[REDACTED]
il [REDACTED] a [REDACTED] in Italia, avente codice fiscale [REDACTED] di
cittadinanza [REDACTED], carta d'identità n. [REDACTED]
rilasciata dal Comune di [REDACTED] il [REDACTED] con scadenza al [REDACTED]; permesso
di soggiorno illimitato di lungo periodo n. [REDACTED]

Dunque, il nucleo familiare attuale dei debitori, come si evince dal certificato di stato di famiglia del [REDACTED] rilasciato dal [REDACTED] (doc. 7 del ricorso), è composto da quattro persone, e nello specifico, oltre agli stessi coniugi debitori, vi sono i loro due figli sopra indicati.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorrerà verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dell'intero nucleo familiare.

Si evidenzia che i debitori presentano un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, strutturando una “**procedura familiare**” ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 CCII.

3. Le attività di ausilio al debitore svolte dall'OCC (art. 67 CCII)

Nel caso di specie, il GdC ha ottenuto la collaborazione dei debitori, per il tramite del loro legale, che hanno fornito le risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia, del Sistema di Informazioni Creditizie EURISC gestito da CRIF spa, del Pubblico Registro Automobilistico e dell'Agenzia delle Entrate – Servizio pubblicità immobiliare per l'ispezione ipotecaria.

Inoltre, con p.e.c. del 08.05.2024 e successive, il GdC ha richiesto direttamente ai creditori indicati dai debitori i dati, i documenti e le informazioni necessari per detta ricostruzione, in particolare una dichiarazione di credito oppure – in alternativa – attestazione di inesistenza di crediti, aggiornata a data corrente, cui allegare la copia dei titoli relativi o di estratto conto.

Il GdC ha ottenuto riscontro dai seguenti creditori e/o Enti:

- Comune di Cermenate con p.e.c. del 10.05.2024;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione con p.e.c. del 23.05.2024;



- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como con p.e.c. del 24.05.2024;
- CCIAA Como e Lecco con p.e.c. del 28.05.2024;
- INAIL di Como con p.e.c. del 29.05.2024 e successive comunicazioni;
- Credit Factor spa con p.e.c. del 06.06.2024.

Gli accertamenti svolti e i riscontri ottenuti dai creditori hanno consentito al GdC di fornire al legale della debitrice dati aggiornati e utili indicazioni per la redazione del ricorso, la cui prima minuta è stata trasmessa al sottoscritto il 26.06.2024, cui ha fatto seguito una sessione di lavoro per riscontri tenuta il 04.07.2024 presso lo studio dell'avv. Francesca Acquati alla presenza dei debitori.

4. Procedura familiare (art. 66 CCII)

L'art. 66 CCII prevede che i membri di una stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, pur rimanendo distinte le masse attive e passive dei singoli debitori. Nel caso in esame, trattasi proprio di una procedura familiare, in relazione alla quale ricorrono i presupposti prescritti dall'art. 66 CCII. Trattasi, infatti, di familiari conviventi.

5. La verifica dei presupposti di ammissibilità

I debitori, assistiti dall'avv. Francesca Acquati, hanno predisposto un "*Ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 – 67 e segg. C.C.I.I.*" (di seguito anche Ricorso), e lo hanno sottoposto all'esame dello scrivente GdC.

Per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione II, del CCII occorre preliminarmente verificare la sussistenza in capo ai soggetti richiedenti di due tipi di requisiti o presupposti: soggettivi e oggettivi.

a) I presupposti soggettivi

Alla procedura in argomento sono ammessi tutti i soggetti per i quali sono riscontrabili le seguenti condizioni soggettive

- risultano qualificabili come consumatori ai sensi del comma 1, lettera e) dell'art. 2 CCII, che definisce il "consumatore" come: "*la persona fisica che agisce per scopi*



- estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali¹*", con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali;
- non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse, previste dal CCII, dal Codice civile o da altre leggi speciali (comma 1, lettera c, dell'art. 2 CCII);
 - non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti oppure hanno già beneficiato della esdebitazione per due volte (comma 1, art. 69 CCII);
 - non hanno determinato la situazione d'indebitamento per colpa grave, malafede o frode (comma 1, art. 69 CCII);
 - hanno fornito, come si dirà più avanti, la documentazione atta a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

Nel caso di specie, è risultato che il signor **Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg** (cognome) **Amila Nishantha** (nome), codice fiscale PPHMNS77M05Z209J, **risulta essere stato titolare di attività imprenditoriale** (impresa individuale) **oggi cessata e, precisamente,**

- impresa individuale che ha svolto attività di “Servizi integrati di gestione agli edifici” dal 29.05.2023 al 30.06.2024 (cancellazione dal Registro Imprese 04.07.2024), con sede presso il proprio indirizzo di residenza;
- impresa individuale che ha svolto un'attività di trasporto di merci su strada dal 01.06.2008 al 07.01.2019 (Allegato 1).

L'analisi della situazione debitoria ha consentito di accertare che i debiti da ristrutturare hanno natura consumeristica, non risultando la presenza di posizioni debitorie maturate nell'esercizio dell'attività d'impresa per debiti contratti nell'attività imprenditoriale in precedenza svolta².

² in tal senso Tribunale Forlì, 05.02.2024, est. Vacca, e la numerosa giurisprudenza di merito ivi citata; in una interpretazione estensiva, una quota di giurisprudenza di merito, Tribunale di Trani, 13.02.2023, riconosce la qualifica di “consumatore” al ricorrente che nel suo presente sia estraneo al mercato quale imprenditore e a condizione che i debiti personali siano preponderanti rispetto quelli imprenditoriali.



Si deve pertanto ritenere superato il vaglio dei presupposti soggettivi richiesti dalla legge.

b) I presupposti oggettivi

Il presupposto oggettivo per l'accesso alla procedura è dato dallo stato di "sovraindebitamento" che, ai sensi comma 1, lettera c) dell'art. 2 CCII, è definito come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

Gli stessi ricorrenti, con il deposito dell'istanza con la quale ha richiesto la nomina di un organismo di composizione della crisi, hanno ammesso di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento per la quale, appunto, si è reso necessario il ricorso in esame.

La documentazione fornita al sottoscritto ha confermato la situazione di squilibrio finanziario e l'incapacità di sostenere le obbligazioni assunte dai ricorrenti.

Valutata la situazione debitoria e l'attivo disponibile, i debitori hanno ritenuto che la procedura più idonea tra quelle previste dal CCII è quella della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Si deve pertanto ritenere superato anche il vaglio dei presupposti oggettivi prescritti e, quindi, l'assenza di cause ostative.

6. Le cause dell'indebitamento (art. 68, comma 2, lettera a, CCII)

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della proposta di piano del consumatore, le informazioni acquisite mediante corrispondenza e colloqui con il legale degli stessi, gli elementi tratti dalla documentazione acquisita autonomamente dal GdC consentono di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento dei signori Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg (cognome) Amila



Nishantha (nome) e Ponnamperumage Fernando (cognome) Suchitra Nishadi Priyadharshanie (nome).

Le dinamiche dell'indebitamento odierno sembrano originare nel corso dell'anno **2005** nel corso del quale

– entrambi i debitori contraevano il **mutuo ipotecario trentennale** con la **B.N.L. spa** di € 130.000 (contratto del 27.05.2010 rogito dott. [REDACTED] Notaio in [REDACTED] [REDACTED] Rep. n. [REDACTED] raccolta n. [REDACTED] reg. [REDACTED] il 1 [REDACTED] al n. [REDACTED]) in relazione al quale veniva iscritta ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile per € 260.000 (iscrizione nn. [REDACTED] del [REDACTED]). L'onere mensile del mutuo, determinato sulla scorta del tasso iniziale indicato in contratto (il tasso d'interesse è formato da una quota fissa pari a 1,85% e una quota variabile pari all'Euribor a un mese), ammontava a circa € 617,20; le rate del mutuo verranno regolarmente pagate dai debitori sino al 28.02.2011;

– il signor Appuhamy, con garante la signora Ponnamperumage, contraeva in data 27.11.2005 il prestito n. 519225/PA con la società finanziaria Plusvalore spa di € 11.000 (n. 60 rate mensili da € 238,00) per l'acquisto di una autovettura Mitsubishi Lancer targata [REDACTED] del costo di € 13.500 (di cui i debitori avevano pagato l'acconto di € 2.500 e andavano quindi a finanziare il saldo di 11.000).

Successivamente, nel corso dell'anno **2010**

– il 23.03.2010 il signor Appuhamy contraeva il finanziamento (denominato prestito giovani) n. [REDACTED] con la Moneta spa (poi Intesa Sanpaolo Personal Finance spa, e oggi IFIS NPL Investing spa) con netto erogato di € 14.985,38 (n. 72 rate mensili da € 278,28);

– il 05.07.2010 il signor Appuhamy, unitamente alla signora Ponnamperumage in qualità di coobbligata, contraeva un **prestito personale** con la **Crédit Lift s.p.a.** (oggi IFIS NPL Investing spa) di € 12.000 (n. 84 rate mensili da € 244,79).

Secondo quanto riferito dai debitori, gli importi dei finanziamenti acquisiti nel 2010 sono stati utilizzati come segue:

1) bonifico del 22.04.2010 di € 1.648,12 per estinzione del prestito con la Plusvalore spa, la quale rilasciava quietanza del 27.04.2010;



2) il resto per far fronte alle necessità familiari, tra le quali i debitori riferiscono la sopravvenuta assistenza alla madre del signor Appuhamy, residente nello Sri Lanka, che in quell'epoca si era ammalata; il che avrebbe comportato spese di viaggio e soggiorno estero per l'intera famiglia.

Le suddette operazioni finanziarie verranno approfondite nel successivo Paragrafo 11. Nel **2013** lo stato di tensione finanziaria dei debitori emergeva con il pignoramento del suddetto immobile da parte di Vela Home s.r.l., verosimilmente procuratrice della B.N.L. spa (pignoramento Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Como, Rep. n. 3.927 del 09.08.2013, trascritto ai nn. 28253-19874 il 10.12.2013); inspiegabilmente il pignoramento non veniva coltivato dal creditore e rimaneva senza esito.

Nel **2018**, causa i mancati pagamenti delle rate del mutuo, la banca procedeva prima al pignoramento (Ufficiale Giudiziario del Tribunale di [REDACTED], Rep. n. 1.551 del 05.04.2018 a favore di B.N.L. spa, trascritto ai nn. [REDACTED] il 01.06.2018) e successivamente a dare avvio al processo esecutivo immobiliare n. [REDACTED] r.g.e. presso il Tribunale di [REDACTED], nell'ambito del quale all'immobile veniva attribuito il valore di mercato di € 46.027,50 e il valore di vendita giudiziaria di € 36.623,38 (perito arch. [REDACTED] del 07.01.2019). L'immobile veniva quindi aggiudicato il 18.07.2019 al prezzo di € 51.000 che, previo pagamento delle spese di procedura, pervenivano per effetto di progetto di distribuzione del 04.10.2019 alla Business Partner Italia s.c.p.a. quale procuratrice della B.N.L. spa per complessivi € 43.094,23.

Nel **2023**, causa i mancati pagamenti delle rate dei prestiti, il creditore cessionario IFIS NPL Investing spa (attualmente intestatario sia dei crediti ex Crédit Lift spa, sia di quelli ex Moneta spa e anche di un piccolo residuo credito sopravvenuto da Plusvalore spa) instaurava la procedura esecutiva presso terzi n. n. 1602/2023 RG avanti il Tribunale di Como nei confronti dei debitori, con prossima udienza fissata al 15.07.2024

In conclusione, è possibile affermare che le cause dell'indebitamento dei ricorrenti risiedono nel gravoso squilibrio tra le obbligazioni assunte in passato, attualmente gravate dalla maturazione di interessi di mora e spese di recupero crediti, e le entrate percepite.



Al sovraindebitamento, che ogni anno aumenta significativamente per il solo effetto della maturazione della mora e delle spese (come si dirà più avanti nel Paragrafo 11), i debitori non riescono a far fronte

– né per il tramite della liquidazione di beni, in quanto non risultano proprietari di beni immobili e di beni mobili liquidabili, con l'eccezione degli automezzi (di modesto valore commerciale e di utilizzo quotidiano per spostamenti casa/lavoro e necessità familiari);

– né con l'utilizzo di una parte dei redditi da lavoro percepiti, di fatto appena bastevoli per la sopravvivenza del nucleo familiare.

Sembra dunque che l'azione congiunta dei seguenti fattori:

- le basse condizioni reddituali (fonti di entrata), da un lato;
 - le necessità di un nucleo familiare a basso reddito con due figli, dall'altro;
- abbia consolidato la situazione d'indebitamento dei coniugi Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg e Ponnampemage Fernando.

Preso atto dell'impossibilità di sostenere la situazione debitoria con le proprie risorse, i debitori si sono rivolta all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como per la predisposizione di una proposta di piano del consumatore.

Le vicende personali e familiari dei debitori sono rappresentate nel ricorso e nei suoi allegati, cui si rinvia per evitare inutili duplicazioni.

7. La diligenza dei debitori (art. 68, comma 2, lettera a, CCII)

La norma appena citata sul sovraindebitamento prevede che l'organismo di composizione della crisi indichi la "*diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*".

Viene, dunque, richiesto all'OCC di esprimere una valutazione sul comportamento pregresso dei debitori e sulla diligenza da essi impiegata nell'assumere le proprie obbligazioni, anche al fine di accertare che la situazione di sovraindebitamento non si sia determinata per colpa grave, malafede o frode da parte dei debitori (cfr comma 1, art. 69 CCII).



Nel rilevare la difficoltà di esprimere *ex post* un giudizio sulla diligenza dei ricorrenti nell'assunzione delle obbligazioni, lo scrivente rileva che i signori Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg e Ponnampurumage Fernando

- nel 2005 contraevano un mutuo con la B.N.L. s.p.a. per il finanziamento dell'acquisto della prima casa di abitazione e un prestito per l'acquisto dell'autovettura; nella genesi delle operazioni finanziarie giocavano un ruolo significativo anche i creditori, come si dirà nel successivo Paragrafo 11;
- nel 2010 contraevano due prestiti personali con i quali estinguevano il prestito per l'acquisto dell'autovettura e fronteggiavano le spese quotidiane e quelle di viaggio e soggiorno nel loro paese d'origine (i debitori hanno dichiarato in occasione della malattia della madre del signor Appuhamy); anche in questo caso nel Paragrafo 11 si rileva il ruolo dei creditori.

Sino al 28.02.2011 il pagamento delle rate di mutuo è risultato regolare e gli impegni finanziari assunti dai debitori, con la normale diligenza del cittadino straniero (il quale, in media, non padroneggia gli strumenti finanziari in uso presso il paese in cui si trova e non ha adeguata conoscenza dei meccanismi con i quali vengono instaurati e poi definiti i rapporti debito-credito), non manifestavano particolari criticità.

Verosimilmente, il viaggio e il soggiorno nel paese d'origine – con le relative difficoltà connesse alla produzione di reddito una volta rientrati e al mantenimento della famiglia con due figli piccoli – può aver rappresentato un elemento di discontinuità tale da conferire all'indebitamento connotati endemici.

La stratificazione e la composizione della posizione debitoria, esposta nel successivo paragrafo, sembrano compatibili con le vicende riferite dai debitori nel ricorso e nella proposta di piano del consumatore, e appare comunque destinata a sopperire alle esigenze del nucleo familiare dell'epoca.

Ad ogni modo, non vi sono elementi che possano portare a concludere che l'accesso al credito sia stato perseguito con colpa grave, malafede o frode da parte dei debitori.

Non sembra potersi sollevare nemmeno la censura di ricorso al credito per futili motivi o per eccesso di prodigalità, oltre che del ricorso continuo e temporalmente concentrato a più fonti di finanziamento.

La ricostruzione fatta dai debitori nel proprio ricorso, e cioè che essi siano entrati progressivamente in una situazione di sovraindebitamento la cui genesi è



causalmente ricollegabile a eventi esogeni (la necessità di provvedere alla casa di abitazione, le difficoltà di conseguire un reddito familiare sufficiente, le spese per il mantenimento dei due figli, il viaggio e soggiorno nel paese d'origine, ecc.), in assenza di chiari e manifesti accadimenti in senso contrario, può essere considerata verosimile.

Pertanto, lo scrivente non è nella condizione di formulare censure alla diligenza dei debitori.

8. Le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte e la solvibilità attuale del debitore (art. 68, comma 2, lettera b, CCII)

Come già esposto, si ritiene che le ragioni che hanno determinato l'incapacità da parte dei debitori di far fronte alle proprie obbligazioni siano da ricercare:

- nella loro condizione di basso reddito tipici dei lavoratori stranieri, e quindi di fonti di entrata scarse;
- nelle spese, e quindi delle conseguenti uscite finanziarie, conseguenti al perseguimento dell'ordinario progetto di vita della famiglia, composta dai debitori e i loro due figli;
- nell'assenza di un patrimonio iniziale per avviare il proprio progetto di vita; i debitori non presentano beni immobili e/o mobili significativamente liquidabili (la subita vendita giudiziaria della loro casa di abitazione ha permesso di conseguire, a fronte di un debito al 04.11.2019, comprensivo anche di spese e interessi di mora, di € 131.934,07, un ricavo di appena € 51.000).

Analisi della attività patrimoniali

L'attivo patrimoniale dei debitori è, dunque, quasi inesistente. Ciò in quanto non risultano proprietari di beni immobili e/o mobili significativamente liquidabili. Risultano due autovetture e un motociclo in titolarità al signor Appuhamy – con valore commerciale di realizzo verosimilmente molto modesto, essendo veicoli non di lusso e/o di valore amatoriale, immatricolati da molti anni – e precisamente:

- (1) autovettura Fiat 146AR55A acquistata in data 17.12.1999 – targa [REDACTED];
- (2) autovettura Fiat 312AXA1A00AF targata [REDACTED] già oggetto di fermo amministrativo poi sospeso;
- (3) motociclo Honda JC24 CA 125 acquistato in data 08.07.2004 targa [REDACTED]

Tali veicoli, utilizzati per le esigenze di produzione del reddito da lavoro e per necessità familiari, potrebbero – se liquidati a valore di realizzo – consentire, al netto delle spese di liquidazione, un incasso di poche migliaia di euro.



Vi sono poi gli arredi e suppellettili della abitazione, anch'essi di valore commerciale di realizzo molto modesto. Non risultano altri beni e/o attività e/o valori da considerare quale patrimonio del nucleo familiare. La conclusione cui perviene lo scrivente è che la liquidazione a valori di realizzo, al netto delle spese di liquidazione, dei suddetti beni possa attestarsi su complessivi € 2.500,00.

Analisi della passività finanziarie

La presenza di passività risalenti, invece, è indicativa dell'attuale insolvenza dei debitori, e i dati reddituali – di cui più avanti si dirà – denotano la loro impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

L'attuale situazione debitoria dei signori Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg e Ponnamperumage Fernando è riepilogata (distinta per masse) nei due prospetti che seguono, in cui le date d'insorgenza dei debiti sono indicate approssimativamente.

Appuhamy Jayakodi Mudiyanseleg (cognome) Amila Nishantha (nome)

Insorgenza	Creditore	Categoria	Natura	Importo debito
Debiti fiscali e contributivi				
2009	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiati	Canone RAI	37,82
2014	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiati	Irpef	1.718,15
2014	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiati	Imp. Registro	129,12
2019	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Privilegiati	Irpef	2.157,74
2020	Agenzia delle Entrate - D.P. Como	Privilegiati	Irpef	450,60
		Subtotale		4.493,43
Debiti verso banche e società finanziarie				
2005	Credit Factor spa (ex B.N.L. spa)	Chirografari	Quota 50% Mutuo fondiario	59.708,98
2005	Ifis NPL Investing spa (ex Plusvalore spa)	Chirografari	Quota 50% Prestito personale	120,25
2010	Ifis NPL Investing spa (ex Credit Lift spa)	Chirografari	Quota 50% Prestito personale	10.573,34
2010	Ifis NPL Investing spa (ex Moneta spa)	Chirografari	Finanziamento	19.212,78
		Subtotale		89.615,35
Debiti in prededuzione				
2024	OCC ODCEC Como (*)	Prededuz.	Quota 50%	620,61
2024	avv. Francesca Acquati (*)	Prededuz.	Quota 50%	632,50
	(*) oltre Iva e accessori	Subtotale		1.253,11
TOTALE GENERALE				95.361,88



Ponnamperumage Fernando (cognome) Suchitra Nishadi Priyadharshanie (nome)

Insorgenza	Creditore	Categoria	Natura	Importo debito
Debiti fiscali e contributivi				
2020	Agenzia delle Entrate - D.P. Como	Privilegiati	Irpef	583,80
			Subtotale	583,80
Debiti verso banche e società finanziarie				
2005	Credit Factor spa (ex B.N.L. spa)	Chirografari	Quota 50% Mutuo fondiario	59.708,98
2005	Ifis NPL Investing spa (ex Plusvalore spa)	Chirografari	Quota 50% Prestito personale	120,25
2010	Ifis NPL Investing spa (ex Credit Lift spa)	Chirografari	Quota 50% Prestito personale	10.573,34
			Subtotale	70.402,57
Debiti in prededuzione				
2024	OCC ODCEC Como (*)	Prededuz.	Quota 50%	620,61
2024	avv. Francesca Acquati (*)	Prededuz.	Quota 50%	632,50
(*) oltre Iva e accessori			Subtotale	1.253,11
TOTALE GENERALE				72.239,47

Nei prospetti, i crediti cointestati sono stati indicati (per finalità indicative) pro quota al 50% anche se trattasi di obbligazione giuridicamente solidale di ciascun debitore, che può essere chiamato a rispondere del debito per l'intero.

I prospetti aiutano a cogliere l'attuale assetto del debito dei due ricorrenti, in prevalenza determinato da debiti verso società finanziarie.

Per completezza di analisi sono stati indicati, sempre pro-quota, i debiti di natura prededucibile verso l'OCC e l'advisor, cui vanno aggiunti Iva e accessori.

Analisi delle entrate e delle uscite mensili

I redditi da lavoro dipendente sono quantificabili in circa € 2.000 mensili netti (ripartendo anche la tredicesima e i premi di produzione) per il signor Appuhamy e in circa € 330 mensili netti per la signora Ponnamperumage.

Nel proprio ricorso i debitori indicano le proprie spese/uscite su base mensile, che vengono riepilogate nel prospetto riportato qui di seguito, nel quale viene effettuata una comparazione con le voci di spesa (Coicop 2018)³ indicate dall'ISTAT

³ Reperibili al seguente link

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1.HOU.1.0/HOU_CONSEXP/DCCV_SPEMEFAM/DCCV_SPEMEFAM_COICOP_2018/IT1.31_740_DF_DCCV_SPEMEFAM_COICOP_2018_8.1.0



quali spese per i consumi delle famiglie per l'anno 2022 (rilevazioni statistiche Istat reperibili nel data warehouse I.Stat, all'indirizzo <http://dati.istat.it> in tema: "Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze").

Dunque, lo scrivente, al fine di verificare la congruità di quanto indicato dai debitori, riepiloga su base mensile le voci di entrata e di spesa mensili desumibili dalla lettura del ricorso, come riportate nel prospetto che segue

Entrate / Uscite mensili della famiglia					
N	Descrizione	Entrate	Uscite	Voci Istat 2022 (Coicop 2018)	ID Coicop 2018
1	Emolumenti mensili netti Appuhamy	2.000,00	---	---	---
	Emolumenti mensili netti Ponnamperumage	330,00	---	---	---
2	Prodotti alimentari e bevande non alcoliche		600,00	481,80	01
	Bevande alcoliche e tabacchi		0,00	43,53	02
3	Abbigliamento e calzature		100,00	103,14	03
4	Abitazione, utenze e tasse connesse		500,00	1.010,44	04
5	Mobili, articoli e servizi per la casa		100,00	106,94	05
6	Salute (farmaci e servizi sanitari)		110,00	113,52	06
7	Trasporti (abbonamenti, combustibili, ecc.)		260,00	266,08	07
8	Telefonia, comunicazioni, informatica		70,00	73,00	08
9	Ricreazione, sport, cultura		70,00	91,94	09
##	Istruzione dei figli + spese libri di testo		100,00	14,77	10
##	Servizi ristorazione/alloggio		60,00	133,59	11
##	Servizi assicurativi e finanziari		65,00	66,37	12
##	Cura persona, protezione sociale, altri servizi		90,00	120,24	13
	TOTALE	2.330,00	2.125,00	2.625,36	
	DIFFERENZA		205,00		

Tali evidenze portano il sottoscritto a ritenere congrue le entrate e le spese mensili indicate dai debitori.

L'analisi dei dati Istat conferma anche un altro aspetto indicato nel ricorso, e cioè che senza il sostegno offerto dai loro prossimi congiunti, disponibili a sostenerli finanziariamente con finanza esterna da destinare alla sistemazione dei debiti pregressi, i ricorrenti non riuscirebbero a risolvere la situazione di sovraindebitamento nella quale si trovano.

Infatti, il residuo di entrata mensile, che resterebbe disponibile al netto delle uscite, ai attesta intorno a soli € 205,00.



9. Completezza e attendibilità della documentazione a corredo (art. 68, comma 2, lettera c, CCII)

La documentazione messa a disposizione del sottoscritto si è rivelata attendibile, completa ed utile alla ricostruzione della situazione debitoria dei ricorrenti.

È stata fornita ampia collaborazione da parte del legale dei debitori, avv. Francesca Acquati.

Con il ricorso si producono numerosi allegati e l'avv. Acquati ha collateralmente fornito al sottoscritto

- visura del 03.06.2024 alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per il signor Appuhamy;
- visura del 03.06.2024 alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per la signora Ponnamperumage;
- visura del 23.05.2024 alla CRIF spa per il signor Appuhamy;
- visura del 24.05.2024 alla CRIF spa per la signora Ponnamperumage;
- visure ipo-catastali del 30.05.2024 per il signor Appuhamy;
- visure ipo-catastali del 30.05.2024 per la signora Ponnamperumage;
- ispezione al P.R.A. del 13.06.2024;
- certificato del Casellario Giudiziale del 10.05.2024 2024 per il signor Appuhamy;
- certificato del Casellario Giudiziale del 10.05.2024 2024 per la signora Ponnamperumage.

Tali documenti hanno consentito al GdC, seppur indirettamente, di avere accesso ai dati ed alle informazioni tuili ai fini dell'istruttoria della pratica.

I debitori, oltre alla documentazione allegata alla proposta di piano del consumatore e a quanto sopra elencato, hanno prodotto al GdC altri documenti richiesti.

Il GdC, che, ha acquisito in autonomia ulteriore documentazione dai creditori, ritiene che i controlli e le verifiche svolte consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta dalla debitrice.

10. Indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lettera d, CCII)



Per quanto concerne i costi della procedura, il GdC indica quanto segue:

- il costo dell'OCC è stato preventivato in 1.241,31 oltre Iva e il preventivo è stato accettato dalla debitrice e pagato per il 30% con bonifico;
- le spese per il compenso del professionista che assiste la debitrice, avv. Francesca Acquati, risultano quantificate in € 1.265,00 oltre contributo previdenziale e Iva.

11. La valutazione del merito creditizio del debitore da parte dei finanziatori

(art. 68, comma 3, CCII)

Si richiama qui il comma 3 dell'art. 68 CCII.

La norma richiamata prevede la valutazione della diligenza del soggetto finanziatore in occasione della concessione del finanziamento, al fine di comprendere se all'epoca di tale concessione sussistessero le condizioni di solvibilità del debitore o se, invece, il suo inadempimento rappresentasse un'ipotesi prevedibile.

Tale valutazione è riferibile all'onere di diligenza del creditore-finanziatore, posto non soltanto a tutela del consumatore, ma altresì a garanzia della sanità e stabilità del mercato del credito.

Orbene, prima di passare all'esame del merito creditizio dei distinti finanziamenti facenti parte delle passività, è necessario richiamare l'evoluzione della situazione familiare dei debitori (coniugi) che hanno avuto i seguenti figli

- [REDACTED] (cognome) [REDACTED] (nome), sesso [REDACTED], nat[REDACTED] il [REDACTED] a [REDACTED];
- [REDACTED] (cognome) [REDACTED] (nome), sesso [REDACTED], nat[REDACTED] il [REDACTED] a [REDACTED].

Per quanto riguarda la determinazione dell'importo necessario ai debitori per mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al loro reddito disponibile, si ritiene idonea una quantificazione pari al 30% dell'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159⁴.

⁴ Vengono presi in considerazione i seguenti elementi: reddito netto del debitore risultante da CU dell'epoca; importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperito per l'annualità in esame sul sito www.inps.it; scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare



Si passa ora all'analisi dei singoli finanziamenti.

Il Mutuo cointestato per l'acquisto dell'abitazione

Mutuo ipotecario trentennale con la **B.N.L. spa** di € 130.000 (contratto del 27.05.2010 rogito dott. [REDACTED], Notaio in [REDACTED], Rep. n. [REDACTED], raccolta n. [REDACTED], reg. [REDACTED] il 15.06.2005 al n. [REDACTED]); la rata mensile del mutuo è determinata dal tasso d'interesse, formato da una quota fissa pari a 1,85% e una quota variabile pari all'Euribor a un mese; la prima rata ammontava a € 633,82 e la seconda a € 633,80; le rate del mutuo verranno regolarmente pagate dai debitori sino al 28.02.2011.

Il signor Appuhamy per l'anno 2005 aveva un reddito annuo lordo da lavoro dipendente, mentre la signora Ponnampuram non svolgeva più attività lavorativa dal gennaio 2005 a causa della sua prima gravidanza. Volendo considerare un reddito netto mensile di € 1.600 è possibile pervenire alla conclusione che l'ente finanziatore NON ha tenuto conto del merito creditizio dei debitori, come si rileva dal prospetto (Allegato 2)

Va inoltre rilevato che il contratto di mutuo sembra superare il limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile, prescritto dal combinato disposto dell'art. 38 del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) e dalla delibera CICR del 22 aprile 1995 e oggi considerato elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario⁵. Nel caso di specie, il prezzo di acquisto dell'immobile sul quale è stata iscritta l'ipoteca fondiaria,

- 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni: a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli; b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati; c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e). Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1. L'assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

⁵ Cfr. Cassazione n. 17352 del 13.07.2017, che ha ritenuto il limite di finanziabilità elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario ed il suo superamento causa di nullità del contratto stesso, salva la possibilità di ottenerne la conversione in mutuo ipotecario (ove ve ne siano i presupposti) e su istanza della banca, nel primo momento utile successivo alla rilevazione della nullità.



come indicato nel contratto di acquisto stipulato nella stessa data del 27.05.2010 a rogito dello stesso notaio, è di € 90.000 anche se dalla documentazione consegnata dai debitori al sottoscritto è emerso che, in realtà, sono stati pagati all'acquirente € 115.000, oltre a € 6.936 di spese notarili e imposte ed € 5.300 di commissioni d'intermediazione all'agenzia. In ogni caso, anche se il valore dell'immobile fosse stato pari a € 115.000 il limite del finanziamento fondiario concedibile sarebbe stato pari a € 92.000, e non a € 130.000 che è il mutuo effettivamente concesso. A ciò si aggiunge che, in base ai valori OMI del 1° semestre 2006 (Allegato 3) l'immobile avrebbe, composto da appartamento posto al secondo piano (sottotetto) di edificio a prevalente destinazione residenziale di complessivi n. 3 piani fuori terra, composto da soggiorno con angolo cucina, disimpegno, bagno, camera da letto, soppalco, per una superficie lorda complessiva di 57 mq, poteva arrivare ad avere un valore massimo di € 105.450 (applicando il valore massimo di mercato al mq di € 1.850).

Da quanto esposto discende la conclusione che la banca mutuante, oltre a non aver rispettato il criterio del merito creditizio, ha attuato un'operazione che presenta dei profili di criticità riguardanti l'importo del mutuo, il quale sembra aver superato (e non di poco) limite di finanziabilità prescritto per legge.

A ciò si deve aggiungere che la banca mutuante, con la procuratrice Vela Home s.r.l. ha pignorato nel 2013 l'immobile (pignoramento n. [REDACTED] del 09.08.2013, trascritto ai nn. [REDACTED] il 10.12.2013) per poi non coltivare l'azione esecutiva, con conseguente aggravio di spese ed oneri imputati ai debitori.

Un nuovo pignoramento veniva effettuato nel 2018, circa cinque anni dopo (pignoramento rep. n. [REDACTED] del 05.04.2018 a favore di B.N.L. spa, trascritto ai nn. [REDACTED] il 01.06.2018), che avviava il processo esecutivo immobiliare n. 180/2018 r.g.e. presso il Tribunale di [REDACTED] nell'ambito del quale all'immobile veniva attribuito il valore di mercato di € 46.027,50 con aggiudicazione del 18.07.2019 al prezzo di € 51.000. Tale importo che, previo pagamento delle spese di procedura, pervenivano per effetto di progetto di distribuzione del 04.10.2019 alla procuratrice della B.N.L. spa, Business Partner Italia scpa, utili ad abbattere il debito per € 38.675,99. Con la conseguenza che, dopo la distribuzione, i debitori rimanevano tali verso la banca



mutuante per € 131.934,07 (precisazione del credito della banca del 25.07.2019) meno € € 38.675,99 (importo distribuito per il credito precisato), cioè per € 93.258,08.

Successivamente, in data 13.12.2023 la Business Partner Italia spa risulta aver ceduto il credito alla Credit Factor spa che, con nota del 06.06.2024 indirizzata allo scrivente ha precisato il proprio credito in € 119.417,96.

Non sfugge che nel periodo dal 25.07.2019 al 06.06.2024 il credito derivante da mutuo, residuo a € 93.258,08 è diventato pari a € 119.417,96 (si presume per effetto della maturazione d'interessi di mora e altre spese) con un incremento di 26.159,88 in poco meno di cinque anni, con un tasso d'incremento di oltre € 5.000 all'anno (il che vuol dire un tasso d'interesse attivo composto di circa il 6,50%)⁶.

Tale ultima circostanza rende bene il contesto fattuale che lega i debitori al loro sovraindebitamento, in una spirale dalla quale, data la loro condizione reddituale e patrimoniale, solo l'intervento di finanza esterna può determinarne l'uscita.

Il Finanziamento per l'acquisto dell'autovettura

In data 27.11.2005 il signor Appuhamy, con garante la signora Ponnampumage, contraeva il prestito n. [REDACTED] con la società finanziaria **Plusvalore spa** di € 11.000 (n. 60 rate mensili da € 238,00) per l'acquisto di una autovettura Mitsubishi Lancer targata [REDACTED] del costo di € 13.500 (di cui i debitori avevano pagato l'acconto di € 2.500 e andavano quindi a finanziare il saldo di 11.000). Orbene, nonostante sia stata rinvenuta la quietanza di Plusvalore spa per la totale estinzione del finanziamento, la IFIS NPL Investing spa (attuale cessionaria del credito) rivendica l'importo di € 240,50.

Richiamando qui le considerazioni reddituali sviluppate riguardo al mutuo (si tratta sempre del 2005 come anno di erogazione del finanziamento) è possibile pervenire alla conclusione che l'ente finanziatore NON ha tenuto conto del merito creditizio dei debitori, come si rileva dal prospetto (Allegato 4)

Il Finanziamento con Moneta spa

Il 23.03.2010 il signor Appuhamy contraeva il finanziamento (denominato prestito giovani) n. [REDACTED] con la Moneta spa (poi Intesa Sanpaolo Personal Finance spa,

⁶ Calcolo verificabile al link <https://economiepertutti.bancaditalia.it/calcolatori/calcolatore-dell-interesse/>



e oggi IFIS NPL Investing spa) con netto erogato di € 14.985,38 (n. 72 rate mensili da € 278,28).

Il signor Appuhamy per l'anno 2008 aveva dichiarato un reddito annuo lordo di € 16.125 e per il 2009 non aveva ancora presentato la dichiarazione dei redditi, il che vale a dire che il finanziatore avrebbe dovuto valutare prudenzialmente i redditi di tale annualità. La signora Ponnampurumage non è obbligata dal finanziamento e, ad ogni modo, risultava avere redditi saltuari, dovendo occuparsi dei due figli piccoli. Volendo considerare un reddito netto mensile del signor Appuhamy di € 1.900 è possibile pervenire alla conclusione che l'ente finanziatore NON ha tenuto conto del merito creditizio dei debitori, come si rileva dal prospetto (Allegato 5)

Il Finanziamento con Crédit Lift spa

Pochi mesi dopo, il 05.07.2010 il signor Appuhamy, unitamente alla signora Ponnampurumage in qualità di coobbligata, contraeva un prestito personale con la Crédit Lift spa (oggi IFIS NPL Investing spa) di € 12.000 (n. 84 rate mensili da € 244,79).

Richiamando qui le considerazioni reddituali sviluppate riguardo al finanziamento con Moneta spa (si tratta sempre del 2010 come anno di erogazione) è possibile pervenire alla conclusione che l'ente finanziatore NON ha tenuto conto del merito creditizio dei debitori, come si rileva dal prospetto (Allegato 6)

Conclusioni

L'analisi svolta ha fatto emergere criticità concernenti la verifica di merito creditizio prescritta dall'art. 124-bis del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) riferibili a tutti i soggetti finanziatori, i quali, in occasione della concessione dei finanziamenti, avrebbe potuto meglio apprezzare le condizioni di solvibilità dei debitori e, quindi, anche prevedere le probabilità dei futuri inadempimenti. Nel caso del mutuo fondiario del 2005 sono altresì emerse criticità riguardanti il limite di finanziabilità prescritto per legge.

12. Notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali (art. 68, comma 4, CCII)

Si richiama qui il comma 4 dell'art. 68 CCII.



Orbene, in ottemperanza alla disposizione sopra riportata il sottoscritto, provvedeva a notificare gli uffici fiscali inviando p.e.c. dell'08.05.2024 all'Agenzia delle Entrate, p.e.c. dell'08.05.2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e p.e.c. dell'08.05.2024 al Comune di Cermenate.

Le suddette comunicazioni p.e.c. sono state debitamente riscontrate dai destinatari

- Comune di Cermenate con p.e.c. del 10.05.2024;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione con p.e.c. del 23.05.2024;
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como con p.e.c. del 24.05.2024

13. Sintesi della situazione patrimoniale e reddituale dei debitori

Come sopra rappresentato, i debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante, oltre che ai creditori coinvolti, di decidere cognizione di causa sulla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Lo stato dell'attivo, così come quello del passivo e le capacità reddituali, sono stati trattati nel precedente paragrafo 8, cui si rinvia.

Vale la pena di riepilogare, qui di seguito, una ipotetica situazione patrimoniale di entrambi i debitori, riassumibile, alla data della presente relazione, nel prospetto che segue.

Attività		Passività	
Valore stimato di realizzo netto dei beni di proprietà (autoveicoli e arredi abitazione pignorabili)	2.500,00	Debiti di procedura prededucibili	3.179,89
Reddito disponibile mensile di € 205 per quattro anni	9.840,00	Debiti privilegiati v/Agenzia delle Entrate	5.077,23
		Debito chirografario Credit Factor spa (ex mutuo B.N.L. spa)	119.417,96
		Debito chirografario Ifis NPL Investing (ex Plusvalore spa)	240,50
		Debito chirografario Ifis NPL Investing (ex Credit Lift spa)	21.146,67
Deficit patrimoniale	155.935,03	Debito chirografario Ifis NPL Investing (ex Moneta spa)	19.212,78
TOTALE	168.275,03	TOTALE	168.275,03



La situazione reddituale dei debitori deriva dall'andamento delle entrate e delle uscite mensili, già riportato nel precedente paragrafo 8, e fa registrare un surplus mensile delle entrate rispetto alle uscite di € 205,00.

Nella situazione patrimoniale sopra riportata è stato annoverato tra le attività l'importo del suddetto surplus relativo a un periodo di quattro anni, per semplicità senza procedere all'attualizzazione dell'importo. Dunque, tra le attività è stato inserito il valore di € 9.840,00 che è pari a € 205,00 moltiplicato per 48 mensilità.

14. La solvibilità dei debitori negli ultimi 5 anni e l'inesistenza di atti impugnati dai creditori

Con riferimento alla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni, i documenti esaminati fanno rilevare che i rapporti crediti deteriorati sono in essere da numerosi anni. Il debito derivante dal mutuo per l'acquisto dell'abitazione ha dato origine a un processo esecutivo immobiliare conclusosi con l'aggiudicazione dell'immobile e la distribuzione del ricavato ai creditori. Gli altri rapporti debitori contratti con società finanziarie hanno dato origine ad un processo esecutivo immobiliare, in corso, che prevede il pignoramento di una quota parte dello stipendio. I debiti verso l'Agenzia delle Entrate risultano rateizzati con rateazione in corso.

Non vi sono elementi attestanti atti dei debitori che abbiano dato origine ad impugnazioni da parte dei creditori.

15. Sintesi del piano del consumatore proposto

I debitori propongono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del CCII, un piano di ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei crediti, supportato da finanzia esterna, con tempi e modalità di esecuzione rapidi.

La proposta prevede una esecuzione tempestiva e modalità di pagamento dei creditori, suddivisi in base al rango (privilegiato o chirografario), senza contemplare garanzie o liquidazione di beni.



Si evidenzia che la proposta (qui sotto riepilogata) prevede che i pagamenti ai creditori siano effettuati dal GdC con fondi preventivamente messi a disposizione dai finanziatori esterni.

Si deve ritenere che l'effettuazione dei pagamenti previsti dalle due proposte formulate prenderà avvio subito dopo l'omologazione del piano ex art. 70 CCII.

In sintesi, la proposta dei debitori si può riepilogare come segue.

1) Piano – pagamento dei debiti prededucibili e dei debiti privilegiati al 100% – pagamento dei debiti chirografari al 3%

Tale proposta prevede

- il pagamento integrale del debito v/OCC ODCEC Como e verso l'*advisor* avv. Acquati (prededucibili) per € 3.179,89
- il pagamento integrale dei debiti v/Agenzia delle Entrate (privilegiati) per € 5.077,23
- il pagamento del 3,00% dei debiti v/Credit Factor spa (chirografari) per € 3.582,54 in unica soluzione;
- il pagamento del 3,00% dei debiti v/Ifis NPL Investing spa (chirografari) per € 1.218,00 in unica soluzione.

e così per un pagamento complessivo in unica soluzione di € 13.057,66.

Tale proposta è sostenuta da finanza esterna proveniente dai familiari della signora debitrice Ponnamperumage Fernando.

16. Convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione

Nel caso in esame, l'alternativa liquidatoria dovrà prendere in considerazione la liquidazione dei soli beni mobili di proprietà dei debitori e del surplus mensile di € 205,00 di cui si è detto nei precedenti paragrafi 8 e 13, cui si rinvia.

Orbene, gli introiti verosimilmente disponibili a seguito della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, prevista dall'art. 268 e segg. CCII, non risulta potranno essere superiori rispetto alle disponibilità previste dal piano proposto.

Va qui opportunamente rilevato che l'importo inserito dal sottoscritto tra le attività della situazione patrimoniale dei debitori (riportata al precedente Paragrafo 13) sono meramente indicative, in quanto l'art. 276 CCII non prevede una durata



minima della procedura di liquidazione, come in precedenza sanciva il limite quadriennale di cui all'art. 14 *quinquies* della Legge 3/2012.

Ne consegue che la procedura di liquidazione proseguirebbe fino al momento (sembra abbastanza immediato) in cui verrebbe chiusa ai sensi della lett. d) del primo comma dell'art. 233 CCII, richiamato dall'art. 276 CCII, utilizzando nel frattempo le eccedenze salariali nei limiti indicati dal giudice.

Ad ogni modo, anche nell'ipotesi di una durata quadriennale della liquidazione controllata, le risorse disponibili di tale procedura ammonterebbero a circa € 12.340,00 contro le risorse di € 13.057,66 messe immediatamente a disposizione dal piano.

Se ne deve concludere che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata dei beni.

17. La fattibilità del piano del consumatore proposto

Sulla base di quanto innanzi illustrato, considerato il debito complessivo rilevato, si può ritenere sostenibile e fattibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, supportato da finanza esterna ed eseguibile con una tempistica molto rapida.

Il piano proposto prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento integrale dei crediti privilegiati e il pagamento del 3,00% dei crediti chirografari.

L'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio della debitrice (vedi precedente paragrafo) è risultata meno conveniente del piano.

Con l'omologazione del piano i debitori provvederanno a procurare la finanza esterna che consentirà al GdC di effettuare tempestivamente i pagamenti, dando così certezza al piano proposto ed esecuzione in tempi decisamente brevi.

Dunque, per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, esaminati i documenti messi a disposizione dalla debitrice e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente, la situazione reddituale e patrimoniale, lo stato analitico dei singoli



debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio, il Ricorso (contenente il Piano del consumatore), il sottoscritto GdC

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori.

* * * * *

Il sottoscritto, nel ritenere di aver assolto con diligenza all'incarico conferito, si rende disponibile per ogni ulteriore esigenza o supplemento d'indagine.

Como, 8 luglio 2024

Allegato 1 – Scheda persona completa del 05.07.2024 al Registro delle Imprese;
Allegato 2 – Calcolo del merito creditizio in relazione al mutuo B.N.L. spa;
Allegato 3 – Interrogazione banca dato OMI – valori 1 semestre 2006;
Allegato 4 – Calcolo del merito creditizio in relazione al prestito Pulsvalore spa;
Allegato 5 – Calcolo del merito creditizio in relazione al prestito Moneta spa;
Allegato 6 – Calcolo del merito creditizio in relazione al prestito Crédit Lift spa.

Il gestore della crisi

SCHEDA PERSONA COMPLETA

APPUHAMY JAYAKODY
MUDIYAN AMILA NISHANTHA

JOBZX8

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a NEGOMBO (SRI LANKA) il 05/08/1977
Paese di Cittadinanza	SRI LANKA
Codice fiscale	PPHMNS77M05Z209J
Domicilio	All'interno del documento sono presenti più indirizzi della persona in corrispondenza di ciascuna impresa in cui ricopre cariche

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	0
N. imprese in cui è stata titolare di almeno una carica o qualifica	2

Indice

- 1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2
2 Imprese in cui la persona è stata titolare di cariche o
qualifiche iscritte nel Registro delle Imprese 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

Nessuna informazione presente

2 Imprese in cui la persona è stata titolare di cariche o qualifiche iscritte nel Registro delle Imprese

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
APPUHAMY JAYAKODY MUDIYANSELAGE AMILA NISHANTHA C.F. PPHMNS77M05Z209J	cancellata	titolare firmatario
APPUHAMY JAYAKODY MUDIYANSELAGE AMILA NISHANTHA C.F. PPHMNS77M05Z209J	cancellata	titolare firmatario

(*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (05/07/2024)

Le informazioni delle Imprese sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (05/07/2024)

**APPUHAMY JAYAKODY
MUDIYANSELAGE AMILA
NISHANTHA
C.F. PPHMNS77M05Z209J**

IMPRESA INDIVIDUALE
Sede legale: LOMAZZO (CO) VICOLO SAN SIRO 5 CAP 22074
Numero REA: CO- 297703

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 07/01/2019

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2008
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

*Informazioni della persona
nell'impresa*

*Cariche ricoperte al momento della
cancellazione*

titolare firmatario

**APPUHAMY JAYAKODY
MUDIYANSELAGE AMILA
NISHANTHA
C.F. PPHMNS77M05Z209J**

Cancellazione

Attività

***Informazioni della persona
nell'impresa***

*Cariche ricoperte al momento della
cancellazione*

IMPRESA INDIVIDUALE

Sede legale: CERMENATE (CO) VIA MONTESORDO 13 CAP 22072

Posta elettronica certificata: APPUHAMY.AMILA@PEC.IT

Numero REA: CO- 419653

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 04/07/2024

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/05/2023

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 81.1 - Servizi integrati di gestione agli edifici

titolare firmatario

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore

Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D. Lgs. 14/2019 (CCII) il "MERITO CREDITIZIO"

La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio

Esempio di simulazione del "merito creditizio"

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità

€ 1.500,00

Digita l'anno di erogazione del finanziamento

2005

Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento

€ 406,61

link utile Assegno Sociale.: (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184>)

Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale

3

(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)

Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico

2,24

Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es presenza figli disabili ecc...)

compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate

link utile: (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169>)

(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita

€ 910,80

(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)

€ 0,00

Residuo reddito disponibile mensile

(A B C)

€ 589,20

In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato

€ 589,20

Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento

3,94%

Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno

12

Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento

30

Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere

€ 124.313,41

Digita la somma erogata da B.N.L. spa con mutuo fondiario in data 27.05.2005

€ 130.000,00

Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?

NO

Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2006 - Semestre 1

Provincia: COMO
Comune: LOMAZZO
Fascia/zona: Centrale/CENTRO STORICO
Codice di zona: B1
Microzona catastale n.: 1
Tipologia prevalente: Abitazioni civili
Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	1320	1850	L	4,4	6,5	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	1150	1280	L	3,8	4,4	L
Box	NORMALE	930	1150	L	3,8	4,9	L

- Lo STATO CONSERVATIVO indicato con lettere MAIUSCOLE si riferisce a quello più frequente di ZONA
- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- La presenza del carattere asterisco (*) accanto alla tipologia segnala che i relativi Valori di Mercato o di Locazione sono stati oggetto di rettifica.
- Per le tipologie Box, Posti auto ed Autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo
- Per la tipologia Negozi il giudizio O/ N / S è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell'unità immobiliare

Legenda

- Il Valore di Mercato è espresso in Euro/mq riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)
- Il Valore di Locazione è espresso in Euro/mq per mese riferito alla superficie Netta (N) ovvero Lorda (L)

Nella tipologia è indicato lo stato di conservazione e manutenzione che può assumere i seguenti valori:

- Ottimo
- Normale
- Scadente

Nella descrizione della Zona omogenea è, in generale, indicata la microzona catastale nella quale essa ricade, così come deliberata dal Comune ai sensi del D.P.R. n.138 del 23 marzo 1998.

Per maggiori dettagli: vedi [il codice definitorio](#)

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore

Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D. Lgs. 14/2019 (CCII) il "MERITO CREDITIZIO"

La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio

Esempio di simulazione del "merito creditizio"

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità

€ 1.500,00

Digita l'anno di erogazione del finanziamento

2005

Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento

€ 406,61

link utile Assegno Sociale.: (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184>)

Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale

3

(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)

Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico

2,24

Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es presenza figli disabili ecc...)

compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate

link utile: (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169>)

(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita

€ 910,80

(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)

€ 633,80

Residuo reddito disponibile mensile

(A B C)

-€ 44,60

In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato

-€ 44,60

Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento

3,94%

Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno

12

Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento

30

Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere

-€ 9.410,19

Digita la somma erogata da Plusvalore spa con finanziamento in data 27.11.2005

€ 11.000,00

Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?

NO

Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore

Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D. Lgs. 14/2019 (CCII) il "MERITO CREDITIZIO"

La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio

Esempio di simulazione del "merito creditizio"

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità

€ 1.900,00

Digita l'anno di erogazione del finanziamento

2010

Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento

€ 445,82

link utile Assegno Sociale.: (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184>)

Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale

4

(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)

Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico

2,66

Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es presenza figli disabili ecc...)

compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate

link utile: (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169>)

(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita

€ 1.185,89

(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)

€ 680,98

Residuo reddito disponibile mensile

(A B C)

€ 33,13

In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato

€ 33,13

Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento

3,94%

Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno

12

Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento

30

Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere

€ 6.989,52

Digita la somma erogata da Moneta spa con finanziamento in data 23.03.2010

€ 11.000,00

Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?

NO

Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore

Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D. Lgs. 14/2019 (CCII) il "MERITO CREDITIZIO"

La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio

Esempio di simulazione del "merito creditizio"

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità

€ 1.900,00

Digita l'anno di erogazione del finanziamento

2010

Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento

€ 445,82

link utile Assegno Sociale.: (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184>)

Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale

4

(il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)

Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico

2,66

Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es presenza figli disabili ecc...)

compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate

link utile: (<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169>)

(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita

€ 1.185,89

(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)

€ 959,26

Residuo reddito disponibile mensile

(A B C)

-€ 245,15

In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato

-€ 245,15

Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento

3,94%

Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno

12

Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento

30

Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere

-€ 51.723,96

Digita la somma erogata da Crédit Lift spa con finanziamento in data 05.07.2010

€ 12.000,00

Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?

NO

Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.